

STATUTO

AGIFE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CICCiano NA VIA MARISCO II
TRAVERSA 5

Numero REA: NA - 1150739

Codice fiscale: 11046661218

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

I costituiti dichiarano che i loro domicili fiscali sono quelli resi in epigrafe.

Articolo 11) SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali cedono a carico della Società ed esse ammontano approssimativamente ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Articolo 12) STATUTO SOCIALE

L'Organizzazione e funzionamento della società sono regolati dalle norme qui di seguito riportate.

STATUTO

recante le norme sul FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Costituzione

Art. 1) E' costituita la Società a responsabilità limitata, denominata
" AGIFE S.R.L. IMPRESA SOCIALE ".

Sede

Art. 2) La società ha sede legale in Cicciano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal deposito presso il Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

E' onere del socio comunicare la variazione del proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica all'Organo Amministrativo, che provvederà alle comunicazioni del caso.

Durata

Art. 3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070, salvo proroghe o anticipato scioglimento da deliberarsi dalla Assemblea dei soci.

Oggetto

Art. 4) La società non ha scopo di lucro, ed esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, precisamente nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e ss..

A tal fine la società potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere e gestire gli interventi e i servizi rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini;
- fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza a persone anziane, ammalate, disabili nonché degenti, integrativa e/o sostitutiva di quella familiare, a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura;
- coordinamento e gestione di servizi socio assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- gestione di servizi socio educativi assistenziali a tutela della persona, rivolti a minori, giovani, studenti, per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- la gestione di servizi residenziali e semiresidenziali, domiciliari e territoriali per l'accoglienza di anziani, minori, ex detenuti, soggetti con handicap o comunque svantaggiati;
- gestione di strutture, ostelli, atti ad accogliere e favorire la facilitazione alla permanenza per studenti universitari, strutture residenziali per adulti con disagio psichico, quali gruppi appartamento, case alloggio, gruppi di convivenza ed altre strutture similari;

- strutture terapeutiche intermedie residenziali e semiresidenziali per i disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza, anche se rivolte a minori stranieri; strutture residenziali per persone con problematiche psico-sociali (ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ex tossicodipendenti, persone o nuclei familiari senza fissa dimora, immigrati, rifugiati etc.), quali case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento e strutture similari; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con dipendenza patologica, quali comunità terapeutico-riabilitative e comunità pedagogico-riabilitative;
- assistenza domiciliare socio-sanitaria a favore di anziani, disabili, minori ed altri soggetti in condizione di fragilità;
- assistenza scolastica di base e specialistica a favore di alunni con disabilità;
- educativa domiciliare a favore di minori con disagio socio-familiare;
- servizi di supporto alla genitorialità;
- servizi di mediazione familiare;
- assistenza ospedaliera diurna e notturna;
- gestione ed organizzazione di mense e la relativa fornitura dei pasti ad enti pubblici quali ospedali, strutture residenziali e semiresidenziali, scuole et similari e a strutture private del no-profit e non;
- gestione di zone adibite a parcheggi pubblici o privati;
- assistenza infermieristica e sanitaria domiciliare;
- progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati a favore di soggetti fragili (anziani, disabili, minori, persone con disagio psichico etc.);
- servizi di trasporto sociale;
- servizi di telefonia sociale; unità mobili di strada; segretariato sociale; turismo sociale;
- gestione di call center;
- la gestione, in proprio e per conto terzi, di scuole di ogni ordine e grado, di istruzione universitaria, di iniziative didattiche di ogni genere e tipo anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici;
- l'organizzazione e la gestione di attività di formazione professionale di qualsiasi tipo e specie, ecm, finanziata ed autofinanziata, con fondi regionali e/o europei, e di corsi di orientamento in genere, compreso l'allestimento di strutture organizzative nell'ambito delle quali ospitare corsi anche universitari, nonché corsi e certificazioni informatiche, servizi di erogazione di crediti formativi, corsi linguistici, corsi connessi alle professioni sanitarie, master, corsi di perfezionamento, abilitazioni e corsi di preparazione a concorsi, il tutto purché non finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro;
- l'organizzazione e la gestione di congressi, convegni, conferenze, assemblee, stage e seminari, borse di studio, premi letterari e scientifici, fornendo servizi annessi, quali pubblicazione atti, traduzioni, oltre a quanto necessario per la migliore realizzazione degli stessi;
- progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico;
- progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;
- realizzare e gestire domini e portali internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale;

- collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini.

La società, comunque, si inibisce espressamente il compimento di funzioni riservate in modo esclusivo dalla legge agli iscritti agli albi professionali e dovrà avvalersi, qualora sia necessario per i servizi suddetti, di professionisti all'uopo abilitati ed iscritti negli appositi albi, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, allo scopo di conseguire l'oggetto sociale e quindi in funzione strumentale e non prevalente.

Restano dunque escluse tutte quelle attività che la legge riserva agli iscritti in appositi albi professionali o per le quali la legge richiede speciali autorizzazioni o qualifiche di cui la società sia sprovvista; nel qual caso, la società si propone di svolgere le sole attività di carattere organizzativo strumentali ai settori di attività innanzi indicati.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, (loro modifiche, proroghe ed integrazioni) per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

Le attività di cui sopra sono esercitate in via stabile e principale intendendosi con ciò che i relativi ricavi siano superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'impresa sociale secondo i criteri definiti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Dlgs. del 3 luglio 2017 N. 112.

In relazione a quanto sopra e con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà compiere ogni attività utile e necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Capitale sociale

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote a norme di legge.

Aumento del Capitale sociale - Finanziamenti soci

Art. 6) La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

L'aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti potrà essere effettuato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2481-bis c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale, in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso o gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ammissione ed Esclusione dei soci

Art. 7) L'ammissione e l'esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolati secondo il principio di non discriminazione.

Contro eventuali dinieghi di ammissione ed eventuali provvedimenti di esclusione si può far ricorso all'Assemblea dei soci, che decide con le maggioranze di cui all'ultimo comma del successivo Art. 11).

Recesso

Art. 8) I soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

I soci receduti hanno diritto al rimborso delle partecipazioni sociali nei limiti previsti dalla disciplina dell'impresa sociale (art. 3, comma 2 D.lgs. 112 del 3 luglio 2017) ed in ogni caso mai in misura superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a del citato articolo.

Decisioni dei Soci

Art. 9) I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di controllo ed eventualmente del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) le decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo quattro, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g) il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- 1) mediante deliberazione assembleare;
- 2) mediante consultazione scritta;
- 3) sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti lettere d), e) et f), debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Assemblea

Art. 10) L'assemblea è convocata su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge o dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede della società - purché in Italia, con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l' adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, spediti ai soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che

non sia amministratore, organo di controllo o dipendente della società o di società controllanti e/o controllate. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo (quest'ultimo se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Laddove gli amministratori, e/o l'organo di controllo (quest'ultimo se nominato), non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta diretta al presidente dell'assemblea, e da questi esibita in adunanza, e conservata agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 11) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del 2° comma dell'art. 2479 c.c. e per la nomina dei liquidatori è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Svolgimento dell'Assemblea

Art. 12) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina il segretario.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di informativa, legittimità ed identificazione dei partecipanti.

Decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto

Art. 13) Salvo quanto sopra precisato, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta come previsto all'art. 10). In particolare dette decisioni potranno essere assunte:

- mediante consultazione scritta promossa dall'Amministratore Unico o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

A tal fine l'Amministratore Unico o l'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non

inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Per il calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

- sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Amministrazione

Art. 14) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da due o più amministratori con firma congiunta o disgiunta; salvo in ogni caso le riserve di cui all'art. 2475, ultimo comma;
- c. da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applica l'articolo 2386 secondo comma c.c.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Adunanze del consiglio di amministrazione

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l' ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, e all'organo di controllo (quest'ultimo se nominato), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione, nonché l' ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo (quest'ultimo se nominato).

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di informativa, legittimità ed identificazione dei partecipanti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede

la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Poteri dell'organo amministrativo – Suoi ausiliari

Art. 16) L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea o alle decisioni dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell' articolo 2475, comma quinto c.c.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Rappresentanza

Art. 17) La rappresentanza legale della società, conformemente al sistema di amministrazione adottato, spetta all'Amministratore Unico, agli amministratori con firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, ai singoli consiglieri delegati, se nominati; allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.

Compensi degli amministratori

Art. 18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ovvero di un compenso purché nei limiti dell'art. 3, comma 2 lettera a) del D.lgs.. 112 del 3 luglio 2017.

Organo di controllo

Art. 19) Ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera a) del D.lgs.. 112 del 3 luglio 2017, l'assemblea nomina un Sindaco avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 c.c. e 2399 c.c..

Il Sindaco ha funzione di controllo interno ed ha i compiti previsti dal citato art. 10, comma 2, lettera a) del D.lgs. 112/2017

Il Sindaco resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'emolumento spettante al sindaco è determinato dalle tariffe professionali, se non è fissato dai soci all'atto della nomina.

Qualora l'Organo di controllo, oltre al controllo sulla gestione eserciti anche la revisione legale dei conti, esso dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori

legali.

Scritture contabili - Esercizio Sociale - Bilancio

Art. 20) La società deve tenere un libro giornale ed un libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabile e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il Bilancio redatto secondo le norme di riferimento.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro 120 (centoventi) giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo stesso e nei limiti della legge.

Utili

Art. 21) La società deve destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento di patrimonio. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e di riserve comunque denominati in favore di amministratori, di soci, di partecipanti, lavoratori e collaboratori o altri componenti degli organi sociali.

Si considerano distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'art. 3, comma 2 del D.lgs. 112 del 3 luglio 2017.

L'assemblea può deliberare la destinazione di una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti all'aumento gratuito del capitale sociale nei limiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.lgs. 112 del 3 luglio 2017.

Trasformazione - Fusione - Scissione e Cessione di azienda

Art. 22) La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Detti atti devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti indicati allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia di detti atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 23) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per volontà dei soci.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori. L'Organo Amministrativo contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulle modalità della liquidazione.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.lgs. 112 del 3 luglio 2017, è devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Lavoro nell'impresa sociale

Art. 24) L'Impresa adotta appositi regolamenti aziendali nei quali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 2 e 3 del D.lgs. 112/2017.

I lavoratori dipendenti, gli utenti nominano un rappresentante comune che possa intervenire all'assemblea dei soci qualora questa venga convocata per decisioni che li riguardino direttamente.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017 i soggetti innanzi indicati hanno la facoltà di nominare almeno un componente sia dell'organo di Amministrazione che di controllo.

I lavoratori della società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La società dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la società deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. In ogni caso le attività di volontariato possono essere usati in misura complementare non sostitutiva rispetto agli operatori professionali.

Norme di Rinvio

Art. 25) Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento al Decreto Legislativo 112/2017 alle norme relative al terzo settore e, in quanto applicabili, alle norme previste dal codice civile in materia per le società a responsabilità limitata.

Richiesto io Notaio ho rogato il presente atto, del quale ho dato lettura ai costituiti che, interpellati, lo approvano trovandolo conforme alla propria volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge.

Consta il presente atto di tre fogli per dodici facciate, questa compresa, scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione e da me Notaio completato a mano.

Sottoscritto alle ore 10,30 (ore dieci e minuti trenta)
Firmato MICHELE LA CERRA
Firmato FRATTINI PASQUALE
Firmato GENNARO CATAPANO
Firmato FILIPPO MATTEO LA BELLA Notaio (segue impronta sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico